

X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1990

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		De Julio Sergio (Sin. Ind.)	21
Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale (4807)	19	Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	20, 22
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	19	Scalia Massimo (Verde).....	21, 22
	20, 21, 22, 23	Strada Renato (PCI).....	20
Bianchini Giovanni (DC), <i>Relatore</i>	19, 22	Sui lavori della Commissione:	
Corsi Umberto (DC)	22	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	23

La seduta comincia alle 16,40.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755); e della proposta di legge d'Amato Luigi ed altri: « Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza » (1365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 16 marzo 1989, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati d'Amato Luigi ed altri: « Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza ».

Comunico che, non essendo pervenuto il prescritto parere della VI Commissione finanze, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Fontana Elio ed altri: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4768); e della proposta di legge Caprili ed altri: Norme sulla struttura ed il funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) (1370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Fontana Elio ed altri: « Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo, già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 5 aprile 1990, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caprili ed altri: « Norme sulla struttura ed il funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 13 giugno scorso venne decisa la nomina di un Comitato ristretto per l'approfondimento di taluni aspetti del provvedimento. Il Comitato ristretto è giunto alla formulazione di un nuovo testo, che propongo venga assunto come base per la discussione. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del testo redattò dal Comitato ristretto:

ART. 1.

(Natura dell'Ente).

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 2.

(Statuto dell'Ente).

1. L'ENIT è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine lo statuto prevede che l'Ente, sentito il Ministro del

turismo e dello spettacolo, possa promuovere congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società di promozione turistica all'estero dell'immagine Italia ovvero vi possa partecipare.

2. Lo statuto dell'Ente è adottato dal consiglio di amministrazione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dall'assemblea entro i successivi 90 giorni ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del turismo e dello spettacolo e il ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

3. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato entro i termini di cui al comma 2, il ministro del turismo e dello spettacolo, entro i 15 giorni successivi, nomina 3 commissari i quali provvedono entro sei mesi.

ART. 3.
(Funzioni).

1. L'Ente provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche, nel rispetto delle disposizioni della Comunità economica europea nonché degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero, fissati dalle direttive emanate dal ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'Ente persegue le finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217. In particolare l'Ente:

a) promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario e, fatte salve le specifiche competenze e salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;

b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;

c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernenti il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;

d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

e) realizza all'estero e in Italia, nel rispetto delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

g) cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato,

regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.

ART. 4.
(Attività).

1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3 l'Ente:

a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani o stranieri, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;

b) partecipa, sulla base delle direttive del ministro del turismo e dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonché per conto di enti, imprese e organismi pubblici o privati.

ART. 5.
(Uffici all'estero).

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'Ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o più aree geografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'articolo 3, e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonché di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero.

2. L'organizzazione degli uffici all'estero è disciplinata dal regolamento dei servizi secondo i criteri che seguono:

a) articolazione degli uffici in due categorie determinate dall'ampiezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza dell'ufficio, nonché dalla produttività dell'ufficio stesso;

b) titolarità dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un primo dirigente;

c) assegnazione all'ufficio di personale di cittadinanza italiana di qualifica

non inferiore a quella di collaboratore dell'ultima qualifica funzionale.

3. Il numero dei dipendenti di cittadinanza italiana addetti ad un ufficio all'estero, ivi compresi quelli titolari dell'ufficio medesimo, non può essere superiore a 2 unità per gli uffici della prima categoria e a un'unità per gli uffici della seconda categoria, salvo deroga autorizzata dal ministro del turismo e dello spettacolo su motivata richiesta del consiglio di amministrazione dell'Ente.

4. Il titolare dell'ufficio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alla produttività dell'ufficio e alla gestione amministrativa ed economica dello stesso.

5. In caso di indisponibilità per l'assegnazione ad un determinato ufficio all'estero di personale specificamente qualificato a termini del precedente comma, la titolarità del medesimo può essere assegnata, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente e con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, a soggetti professionali esterni all'Ente altamente qualificati.

ART. 6.
(Rapporti con le regioni).

1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni si avvalgono delle strutture dell'Ente per la promozione, nei paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, delle iniziative e attività turistiche proprie nonché per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali.

2. Per la promozione turistica nei paesi della Comunità economica europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indi-

cano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'Ente, dandone tempestiva comunicazione all'Ente medesimo che provvederà a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.

3. Le iniziative autonomamente assunte dalle regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 7.

(Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione).

1. L'Ente elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attività e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area.

2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, è riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le Regioni intendono realizzare congiuntamente all'Ente.

3. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potrà avere sugli obiettivi prefissati.

4. Il programma promozionale triennale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente al quale si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.

5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Mini-

stro del turismo e dello spettacolo, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento: trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni il programma si intende approvato.

ART. 8.

(Organi).

1. Sono organi dell'Ente:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori.

ART. 9.

(Assemblea).

1. L'assemblea dell'Ente è composta:

a) dal presidente dell'Ente;
b) dal presidente, o da un assessore delegato, di ciascuna delle regioni a statuto ordinario o speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei trasporti, dei beni culturali e ambientali e del commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto;

e) da dodici esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori dell'agriturismo;

f) da sette rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dall'Alitalia, dall'Automobil club d'Italia (ACI), dalla Compagnia italiana turismo (CIT), dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM) e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

g) da un rappresentante del personale dell'Ente.

2. Qualora la designazione dei componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato e, in sede di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, l'assemblea si intende validamente costituita con i componenti d'ufficio e quelli già nominati.

3. L'assemblea dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina del presidente.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza di più della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, allorché sia presente un terzo dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 10.

(*Competenze dell'assemblea*).

1. L'assemblea:

a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici;

b) delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno;

c) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;

d) designa sei componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle regioni, due rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico e un rappresentante delle imprese cooperative, nonché il vice presidente;

e) delibera i programmi promozionali dell'Ente di cui all'articolo 7;

f) delibera il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale.

2. Gli atti di cui alle lettere b) e c), trasmessi ad entrambi i Ministeri, sono approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 1, in sede di seconda convocazione, il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea. Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario *ad acta* affinché provveda.

ART. 11.

(*Il presidente*).

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro del turismo e dello spettacolo.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo statuto, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti all'articolo 12,

comma 3, lettere g) ed l). I provvedimenti adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente.

ART. 12.

(Composizione e competenze del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto dal presidente, dal vice presidente e da altri sette componenti.

2. Il vice presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, designati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d); sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, unitamente a un rappresentante del Dicastero.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

c) predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;

d) predispone il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente;

e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;

f) predispone i programmi promozionali di cui all'articolo 7 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo;

g) delibera in materia di liti attive e passive nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni;

h) nomina il direttore generale;

i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti isti-

tuzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 7 nonché quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'Ente;

l) delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad altro organo.

4. Il regolamento organico per il personale di cui all'articolo 10 lettera f), nonché le delibere di cui alla lettera e) del comma 3, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo, che li approva di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica; il regolamento dei servizi dell'Ente di cui all'articolo 10, lettera f), è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 13.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione).

1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'Ente ovvero per ripetute inosservanze degli indirizzi governativi, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'Ente denunci a consuntivo un disavanzo.

3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla nomina l'amministratore straordinario predispone un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza.

ART. 14.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) un rappresentante, con la qualifica di dirigente generale del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del tesoro, che lo presiede;

b) un dirigente generale del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante, con qualifica di dirigente generale, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

2. I revisori supplenti sono nominati con la procedura di cui al comma 1.

3. I revisori esercitano il mandato anche individualmente e assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

4. I revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

5. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone al Ministro, verifiche sull'attuazione di singole iniziative.

ART. 15.

(Emolumenti per i componenti degli organi collegiali).

1. Al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11

della legge 24 gennaio 1978, n. 14. I compensi degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché i gettoni di presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 16.

(Esecutività delle deliberazioni. Vigilanza del Ministro).

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

2. Il presidente trasmette al Ministro del turismo e dello spettacolo gli atti di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla loro adozione: il Ministro ha facoltà di sospendere l'esecutività in attesa che l'Ente conformi le proprie decisioni agli eventuali rilievi formulati attinenti esclusivamente a criteri di legittimità e di conformità alle direttive impartite a' termini della presente legge.

ART. 17.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente: è assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

2. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo e

funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'Ente ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.

ART. 18.

(Esercizio finanziario e finanziamento dell'Ente).

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi di amministrazioni statali, regioni e altri Enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
- c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi;
- d) entrate diverse.

3. La misura del contributo statale viene determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ART. 19.

(Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo).

1. L'Ente è dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce.

Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. I contratti posti in essere dall'Ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati in base al diritto privato.

4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una relazione in cui siano evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del programma triennale. Il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 20.

(Disposizioni riguardanti il personale).

1. Al personale dell'Ente si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto

di quanto disposto all'articolo 5, l'Ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno 3 anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.

3. L'Ente provvede al richiamo in Italia del personale attualmente in servizio all'estero, ivi compreso quello dirigente, pur se titolare di uffici, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti. Alla scadenza del termine di cui al presente comma cessano di aver vigore i provvedimenti di assegnazione all'estero e l'Ente procede alle nuove assegnazioni del personale agli uffici all'estero nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

4. Per il personale destinato agli uffici all'estero successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità di servizio viene determinata in sede di contrattazione collettiva in misura non superiore al 75 per cento della indennità di servizio percepita dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il personale già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene fino al suo rientro in Italia il più favorevole trattamento economico di servizio all'estero attualmente percepito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.

5. La durata dell'assegnazione all'estero del personale dell'Ente, ivi compreso quello dirigente e pur se con funzioni di titolarità dell'ufficio non può eccedere i cinque anni, rinnovabile per altri cinque anni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su motivata

proposta del Consiglio di amministrazione. Allo scadere del previsto periodo di permanenza all'estero, cessa di aver vigore il provvedimento di assegnazione. Non può comunque essere disposta una nuova assegnazione prima che sia decorso un anno dal rientro in Italia.

6. L'accesso ai ruoli dell'Ente avviene esclusivamente per concorso per titoli ed esami. Il regolamento del personale nel determinare le prove di esame, prevede che tra le materie fondamentali oggetto di prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo.

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 1563 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1990 (e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi), all'uopo ritenendosi contestualmente abrogata la precedente autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge 14 novembre 1981, n. 648.

ART. 22.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 23.

(Disposizione transitoria).

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ricostituzione degli organi dell'Ente, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.

2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta da un rappresentante del Ministro.

ART. 24.

(Abrogazione della legge
14 novembre 1981, n. 648).

1. La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.

Do la parola al relatore, onorevole Balestracci, perché illustri alla Commissione le principali modifiche recate dal Comitato ristretto al testo approvato dal Senato.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. In relazione all'articolo 1, comma 1, si propone di attribuire la vigilanza al Ministero del turismo e dello spettacolo, anziché al ministro, per ragioni di ordine amministrativo. Il ministro è il terminale politico, ma la struttura è rappresentata dal ministero.

Il comma 2 dell'articolo 1, che riguarda le funzioni dell'Ente, è stato inserito nell'articolo 3.

All'articolo 2, primo comma, le parole « in coerenza con » sono state sostituite dalle seguenti « nel rispetto delle ». Ciò soltanto perché la nuova dizione appare più corretta. Sono state poi apportate altre piccole correzioni volte a rendere più leggibile il testo. Al comma 2 è previsto che lo statuto dell'Ente è deliberato dall'assemblea entro 90 giorni dalla sua adozione da parte del consiglio di amministrazione, per evitare che la delibera possa essere rinviata *sine die*.

L'articolo 3, come ho già anticipato, inizia con quello che era nel vecchio testo il comma 2 dell'articolo 1, che qui trova una logica collocazione. Il comma specifica che l'attività di promozione dell'Ente deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni della Comunità economica europea nonché degli obiettivi di interesse generale e di politica generale all'estero, fissati dalle direttive emanate dal ministro

del turismo e dello spettacolo. Per la restante parte l'articolo 3 è identico al testo che ci viene trasmesso dal Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 4 viene adottato il testo del Senato, mentre per l'articolo 5 il discorso è più complesso. Anzi, non so se il testo presentato dal Comitato ristretto possa essere accolto da tutti i gruppi. Si tratta di un articolo che ha una grande rilevanza perché il problema degli uffici all'estero e delle connesse destinazioni del personale, è uno degli aspetti più rilevanti del disegno di legge al nostro esame sia in positivo, sia in negativo: in negativo per la situazione che si è verificata finora, in positivo per quelli che dovranno essere nel futuro gli uffici italiani all'estero, nel senso che laddove si determinano flussi turistici verso l'Italia gli uffici in questione diventeranno operativi.

Per sgombrare il campo da alcune preoccupazioni — condivise del resto dalla maggior parte dei gruppi — si è affidata la titolarità dell'ufficio ad un dirigente superiore o ad un primo dirigente (mentre tutto il personale di livello inferiore può essere trovato sul posto). Credo che i colleghi capiscano qual è il ragionamento che non ha solo un valore economico, ma anche di rigosità di criterio.

Rispetto al testo del Senato si tratta di un articolo completamente riformulato. Il comma 2 è totalmente nuovo; a questo fine va tenuto presente che il regolamento dei servizi viene approvato non più dal Comitato esecutivo ma dall'assemblea, organo molto più rilevante rispetto all'altro poiché conta, al proprio interno, la presenza delle regioni oltre che dei rappresentanti dei vari ministeri.

Il titolare dell'ufficio deve presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alla produttività dell'ufficio ed alla gestione amministrativa ed economica dello stesso. In questo modo sia il consiglio d'amministrazione sia il ministero competente potranno valutare il livello di produttività dell'ufficio medesimo.

Per quanto riguarda il comma 3 di questo articolo vi è stata una lunga ed approfondita discussione rispetto al criterio di flessibilità e mobilità che il provvedimento avrebbe imposto agli addetti agli uffici all'estero (non superiore a due per gli uffici della prima categoria e ad un'unità per gli uffici della seconda). Si è trovato una via d'uscita nel prevedere una deroga autorizzata dal ministro del turismo e dello spettacolo su motivata richiesta del consiglio d'amministrazione dell'Ente.

Il comma 5 tenta di risolvere la problematica relativa alla indisponibilità per l'assegnazione ad un determinato ufficio all'estero di personale specificamente qualificato. Personalmente non sono affezionato a questo comma, pertanto se dovessero insorgere problemi sia da parte della Commissione, sia del ministro, il comma potrebbe essere soppresso, rimanendo, comunque, tutte le garanzie indicate precedentemente. Per questo motivo mi rimetto alla valutazione della Commissione. All'articolo 6 non vi sono significativi cambiamenti rispetto al testo del Senato, mentre all'articolo 7 vi è solo una modifica che riguarda il comma 5, dove si prevede che il programma promozionale triennale ed i programmi esecutivi annuali siano inviati per l'approvazione al ministro del turismo e dello spettacolo immediatamente (e non entro trenta giorni) dopo la deliberazione del consiglio d'amministrazione. Questo per rientrare sempre in criteri di economia.

Il Comitato ristretto non ha modificato alcunché rispetto agli organi previsti dall'articolo 8, mentre le modifiche apportate all'articolo 9 sono puramente formali, salvo quella al punto b) che include l'eventuale presenza di un assessore delegato per ciascuna delle regioni a statuto ordinario o speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, all'interno dell'assemblea dell'Ente. All'ultimo comma dell'articolo 9 è stabilito che le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di più della metà dei componenti: normalmente viene usata la formula « con la

presenza della metà più uno », la Commissione valuterà pertanto l'opportunità di modificare la formula in questione.

Sono stati poi adeguati alla vigente normativa tutti gli elementi riguardanti l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Balestracci, la interrompo al fine di raggiungere una migliore comprensione delle norme. Mi riferisco all'articolo 10 che, così com'è formulato, sembra ricalcare il meccanismo attuato dalla Camera dei deputati dove, in genere, il bilancio preventivo viene approvato alla fine dell'anno di riferimento. All'articolo 10, comma 1, si stabilisce che il bilancio preventivo debba essere approvato « entro il 30 novembre di ogni anno », ma non è specificato che ci si riferisce all'anno precedente; eguale discorso vale anche per il consuntivo.

NELLO BALESTRACCI, Relatore. Mi sembrava che il riferimento fosse ovvio, tuttavia non ho alcuna difficoltà ad aggiungere la specificazione suggerita dal presidente.

L'articolo 11 riguarda la figura del presidente, che viene nominato secondo le procedure previste nella recente legge sulla Presidenza del Consiglio.

All'articolo 12 sono state introdotte alcune modifiche in merito all'articolazione delle competenze del consiglio d'amministrazione, soprattutto per quanto riguarda i regolamenti di carattere generale.

Per il collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 14, viene prevista la presidenza di un rappresentante del Ministero del tesoro, con la qualifica indicata nella norma.

Agli articoli successivi, fino al ventesimo, non sono state apportate modifiche; variazioni sostanziali sono state invece introdotte all'articolo 20 e, come i colleghi sanno, ciò ha destato grande attenzione sia all'interno del Parlamento sia fuori di esso. I primi due commi sono rimasti identici, mentre il comma 3 è stato riscritto come segue: « L'Ente provvede al richiamo in Italia del personale attual-

mente in servizio all'estero, ivi compreso quello dirigente, pur se titolare di uffici, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle esigenze dei pubblici uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti ». Quindi, il primo periodo del comma è diventato meno « draconiano » rispetto alla formulazione precedente. Il secondo periodo dello stesso comma è del seguente tenore: « Alla scadenza del termine di cui al presente comma cessano di aver vigore i provvedimenti di assegnazione all'estero e l'Ente procede alle nuove assegnazioni del personale agli uffici all'estero nel rispetto delle disposizioni della presente legge ». Abbiamo dovuto inserire tale disciplina per evitare che potesse sorgere un contenzioso di fronte al tribunale amministrativo regionale, dietro ricorso degli interessati.

Il quarto comma dell'articolo 20 è rimasto identico, mentre il quinto comma è totalmente nuovo. Per il comma 6 — anch'esso del tutto nuovo — era stata proposta inizialmente una formulazione diversa, ma qualche collega ha fatto poi osservare che con essa veniva invaso il campo regolamentare, ponendo in essere un eccesso di legificazione, contrario alla tendenza, invece, alla delegificazione; pertanto, si è rinviato al regolamento del personale per la determinazione delle prove di esame, stabilendo appunto che « Il regolamento del personale, nel determinare le prove di esame, prevede che tra le materie fondamentali oggetto di prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo ».

PRESIDENTE. Non avendo partecipato direttamente ai lavori del Comitato ristretto, colgo l'occasione per far presenti ora alcune questioni. Da parte delle categorie più direttamente interessate al rilancio dell'ENIT è stato rilevato che la configurazione del consiglio d'amministrazione, che è stato ristretto, risulta fortemente lesiva degli interessi di tali categorie, che nella fattispecie mi sono state rappresentate dai pubblici esercizi, dal-

l'associazione degli albergatori e dall'associazione delle agenzie di viaggio. Inoltre, le stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL) hanno manifestato qualche perplessità in relazione al fatto di essere rappresentate nell'assemblea dell'Ente soltanto da tre membri (articolo 9, comma 1). In riferimento allo stesso punto, sarebbe opportuno specificare che si tratta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, altrimenti potrebbero essere prese in considerazione, ad esempio, la Confindustria o la Confapi.

Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, in esso non sono rappresentate le organizzazioni sindacali che ho citato e le categorie imprenditoriali del settore turistico. So che la questione è stata dibattuta in seno al Comitato ristretto, perciò vorrei soltanto ricordarla ascoltando eventualmente l'opinione del Governo in proposito.

CARLO TOGNOLI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Ringrazio il relatore per il testo unificato che ha predisposto e che condivido. Devo anche dire che, sulla base di una rapidissima verifica svolta in seno all'Ente, tale testo non solo non crea problemi, ma trova un riscontro positivo nella situazione interna dell'Ente, caratterizzata dalla scarsità del personale delle qualifiche inferiori.

Mi sembra opportuno inoltre accogliere il suggerimento del presidente di portare i membri del consiglio di amministrazione da 9 a 11, risolvendo così il problema di una migliore e più completa rappresentanza degli operatori del settore e delle organizzazioni sindacali. Potrebbero, quindi, far parte del consiglio tre rappresentanti degli operatori turistici ed uno per le tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Questa soluzione, pur mantenendo il consiglio di amministrazione entro dimensioni che ne garantiscono la funzionalità, risolverebbe un problema reale.

MILZIADE CAPRILI. Mi trovo in una situazione di difficoltà che desidero rappre-

sentare al presidente ed al relatore. Gli articoli 5 e 20 del provvedimento che io conoscevo, hanno subito modifiche sostanziali. Sono d'accordo col suggerimento del presidente di aumentare i membri del consiglio di amministrazione, però in riferimento agli articoli che ho citato — che sicuramente sono fondamentali — non sono in grado di presentare oggi emendamenti formali. Neppure posso scegliere il testo elaborato dal relatore come testo base perché esso contiene, a mio avviso, alcune norme che destano perplessità. Sinceramente ho l'impressione che si stia facendo il « gioco del meno uno » e cioè che si proceda eliminando gradualmente tutti quei punti che potrebbero rappresentare qualche timida novità all'interno di una struttura già largamente pregiudicata come quella dell'Ente in questione.

È scomparso qualsiasi riferimento alla conoscenza delle lingue; la permanenza dei dipendenti all'estero è stata portata da 5 a 10 anni e vi è poi la questione della quota del 75 per cento riferita all'indennità di servizio per il personale destinato agli uffici all'estero (articolo 20, comma 4).

L'iter del provvedimento è iniziato in modo positivo, ma poi tale positività è gradualmente diminuita tanto che oggi — per quello che mi riguarda — non sono in grado di scegliere un testo base, né di presentare emendamenti.

Chiedo, quindi, al presidente che siano concessi alla Commissione i tempi necessari per poter predisporre eventuali emendamenti.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. È stata da più parti criticata l'eccessiva introduzione nel provvedimento di elementi di carattere regolamentare o amministrativo. Per tale motivo mi è stato dato incarico di riscrivere l'articolo 5. Comprendo che sia necessario ora del tempo per conoscere il nuovo testo, però vorrei dire che non abbiamo toccato questioni rilevanti come quella relativa all'indennità di servizio da determinare in sede di contrattazione collettiva in misura non superiore

al 75 per cento di quella percepita dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri. Ripeto, non credo di essermi soffermato su tale questione, mentre ho sottolineato il fatto che per ogni ufficio estero il numero degli addetti non può essere superiore a due unità per l'ufficio di prima categoria, e ad una unità per gli uffici di seconda categoria.

MILZIADE CAPRILI. Salvo deroga.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Si tratta di un argomento che è stato toccato anche da esponenti della maggioranza che hanno sostenuto che tale previsione è sbagliata poiché non tiene conto dello sviluppo degli uffici medesimi. In questo senso si è pensato di inserire ben due filtri: uno fa capo al consiglio d'amministrazione — dove non è certo il personale a decidere ciò che vuole —, l'altro è relativo all'autorizzazione del ministro del turismo e dello spettacolo.

Se questi due filtri non sono sufficienti, possiamo prevederne altri. Tuttavia sono convinto che possano servire all'obiettivo che ci si prefigge.

Ai colleghi della Commissione vorrei comunque dire che non sono « khomeinista » al punto da non vedere situazioni di disagio; rispetto alle questioni affrontate ero semplicemente determinato ad affondare il bisturi dove era necessario, senza allontanarmi dalle posizioni che erano state espresse dai diversi gruppi in seno al Comitato ristretto.

NICOLA SANESE. Desidero esprimere, a nome del gruppo democristiano, il sostanziale apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e dal Comitato ristretto. In particolare ai componenti del Comitato desidero dare atto di aver prodotto un contributo positivo e al relatore di aver avuto notevole capacità nei tempi non lunghi a disposizione per la formulazione di un testo che, pur necessitando di alcune ripuliture, non andava stravolto rispetto all'impianto emerso nel dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di un impegno che tutti i gruppi si erano assunti; del resto mi sembra che il giudizio emerso nel dibattito odierno sia concorde su tale impianto, anche se capisco le osservazioni avanzate dall'onorevole Caprili nei confronti degli articoli 5 e 20, che riguardano questioni sulle quali invito i colleghi a riflettere. Rispetto al testo che ci era stato sottoposto dal Senato, il Comitato ristretto propone l'articolo 5 migliorato, sulla cui formulazione si può ancora discutere, soprattutto per quanto riguarda il comma 3 nella formula « salvo deroga » (ricordo ai colleghi che era previsto un esame di Stato di dubbia interpretazione soprattutto per coloro che sono già dirigenti presso gli uffici esteri, ed anche il modo di applicazione di tale norma per l'attuale dirigenza creava dubbi interpretativi). Su tale questione esprimo la totale disponibilità a migliorare ulteriormente la formula, magari prevedendo un minimo di venti uffici ed un massimo di quaranta, tenendo conto anche del fatto che, nel momento di apertura del mercato unico, l'Ente potrebbe aprire nuovi uffici per i paesi dell'est, raggruppandoli per aree, invece che aprirne uno per ogni singola località. Naturalmente si tratta di una questione sulla quale è importante conoscere anche l'opinione del Governo.

D'altra parte, non dobbiamo dimenticare che corriamo il rischio di cucire un vestito che difficilmente l'ENIT potrà indossare, soprattutto quando questo dovrà cominciare a camminare su una strada nuova.

Altra questione sulla quale desidero soffermarmi è quella relativa al comma 5 che è stato scritto in modo diverso e con un linguaggio più legislativo, ma che possiamo comunque migliorare.

La mia proposta è di approvare questo testo nell'impostazione condivisa da tutti, salvo riscrivere e discutere sui commi 3 e 5 dell'articolo 5. In tal senso preannuncio che presenterò, sia pure a titolo personale, emendamenti specifici; dovendosi trattare di personale che deve svolgere attività con pari dignità rispetto ad altri enti che operano all'estero con

compiti istituzionali nel campo del turismo, credo che debba essere previsto per tale personale un trattamento analogo a quello dei dirigenti nazionali che operano all'estero. In questo senso, si tratta di un'iniziativa del tutto personale, sulla quale comunque non voglio insistere, per cui accetterò le determinazioni della Commissione.

Ho infine presentato, assieme a colleghi appartenenti a tutti gli altri gruppi politici, un ultimo emendamento che ha lo scopo di rendere utilizzabile lo stanziamento di 120 miliardi, contenuto nella legge finanziaria relativa al 1990, per l'attuazione della legge n. 217 del 1983.

PRESIDENTE. Desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi alcuni problemi di ordine pratico. Esiste una preoccupazione, che è stata rappresentata dall'onorevole Sanese e da altri colleghi, circa l'effettiva utilizzabilità nell'anno in corso di alcune risorse che ancora risultano disponibili. Siamo già al mese di luglio ed il 30 settembre inizierà la nuova sessione di bilancio, per cui ritengo fondate le forti preoccupazioni manifestate. Il ministro si è attivato per predisporre un testo di riforma e, naturalmente, la soluzione ideale sarebbe di poterlo approvare; realisticamente, però, nutro qualche dubbio circa la possibilità di concludere il procedimento in tempo utile. Allo scopo di procedere più rapidamente possibile, proporrei pertanto di integrare l'emendamento che è stato preannunciato nel corpo del testo unificato, anziché presentarlo in sede di discussione degli articoli e dei relativi emendamenti. Su tale proposta vorrei ascoltare i pareri dei gruppi.

Se intendiamo davvero compiere un passo avanti nell'iter del provvedimento, ritengo che la trasmissione del testo unificato e dei relativi emendamenti alle Commissioni competenti ad esprimere i pareri dovrà avvenire nella mattinata di venerdì prossimo. È necessario, pertanto, che entro la giornata di domani, giovedì 12 luglio, vengano presentati tutti gli emendamenti. L'onorevole Caprili ha richiesto che gli sia concesso il tempo mi-

nimo necessario per riflettere sul nuovo testo e, quindi, sulle modifiche che ritenga opportuno proporre, tuttavia non credo che si possa andare oltre la giornata di domani. Anche su tale proposta vorrei ascoltare i pareri dei gruppi.

MILZIADE CAPRILI. Desidero innanzitutto svolgere alcune rapidissime considerazioni. Le questioni non sono così semplici come ha affermato il relatore, perché ci troviamo di fronte ad un testo per molti aspetti nuovo e vorrei che si riflettessero sul fatto che la nostra attività si è particolarmente imperniata sugli aspetti che poi sono stati oggetto di modifica. Non sono stato certo io ad introdurre, per esempio, il requisito dell'ottima conoscenza della lingua inglese o di quella francese ai fini dell'assunzione. Si trattava di un elemento considerato quasi essenziale, mentre vedo che nell'attuale testo esso non esiste più; non intendo insistere su tale punto, tuttavia invito la Commissione a riflettere.

Un'altra questione riguarda il limite di cinque anni previsto per la permanenza del personale all'estero: era considerato uno dei punti qualificanti del provvedimento, ma ora gli anni sono diventati dieci, in quanto ai cinque iniziali possono esserne aggiunti, con decreto, altri cinque. Anche altri punti dovrebbero essere oggetto di discussione: sono convinto, in sostanza, che si debba rivedere l'intera struttura dell'ENIT.

Preannuncio che presenterò due ordini del giorno, uno riguardante i finanziamenti e l'altro concernente le delegazioni all'estero. Avevo anche predisposto alcuni emendamenti, relativi in particolare agli articoli 5 e 20, basandomi però sui testi originari delle proposte di legge, non essendo ancora a conoscenza di quello nuovo redatto dal Comitato ristretto; vorrà dire che ora dovrò rivedere alcuni aspetti.

Vorrei dire francamente all'onorevole Sanese che il tema più delicato (non so se vi siano i termini regolamentari per la presentazione degli emendamenti, in que-

sto caso riterrei opportuno sollevare la questione) è quello concernente il 75 per cento dell'indennità di servizio percepita dal personale. Nessuno impedisce, infatti, agli onorevoli Sanese, Capacci e Prandini di presentare emendamenti a qualsiasi articolo, tuttavia sappiamo bene che la questione del 75 per cento investe anche problemi di equilibrio della legge. È assolutamente chiaro il ragionamento dell'onorevole Sanese, egli infatti sostiene: diminuisce il numero di coloro che vengono inviati all'estero (diminuzione che poi avviene più che altro in linea teorica, considerato che è possibile operare alcune eccezioni), pertanto si può anche aumentare la quota a costoro destinata. Non voglio certo dire che le decisioni assunte dal Senato debbano essere da noi prese come « oro colato », tuttavia immagino che la quota del 75 per cento derivi da una serie di valutazioni che hanno portato a ritenerla opportuna. Insomma, si tratta di una questione che richiede maggior riflessione da parte di tutti. Mi permetto di dire che è facile presentare un emendamento su un tema tanto delicato e poi, come correttamente ha fatto l'onorevole Sanese, dichiarare di rimettersi alle decisioni della Commissione.

Ribadisco che ci troviamo di fronte ad un testo nuovo rispetto a quelli che conoscevamo ed a valutazioni fatte da altri, di cui dobbiamo tener conto: è pertanto necessario, ripeto, un momento di riflessione.

Per rispondere alla richiesta del presidente, vorrei dire che non sono sicuro di riuscire a svolgere entro la giornata di domani tutto l'approfondimento indispensabile per la redazione degli emendamenti, in particolare per quanto riguarda la questione, più volte citata, del 75 per cento dell'indennità di servizio. Ho firmato l'emendamento Sanese che riguarda la legge-quadro anche se sono convinto della necessità di utilizzare una parte degli stanziamenti per il rifinanziamento della legge n. 556 del 1988. Colgo l'occasione per sottolineare al ministro il buon esito che ha avuto tale legge nel paese e nelle strutture turistiche.

PRESIDENTE. Ciò aprirebbe un discorso sulle norme urbanistiche collegate in quanto la citata legge n. 556 contiene talune deroghe.

MILZIADE CAPRILI. Bisognerebbe, infatti, prendere in considerazione soltanto i criteri di finanziamento.

PRESIDENTE. Quando si parla di tale legge si intende sempre il combinato disposto finanziamento-deroga.

Mi pare, comunque, di aver capito che lei intenda mantenere l'emendamento senza inserirlo nel testo.

CARLO TOGNOLI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Desidero ricordare che lo stanziamento per il 1990 è stato inserito nel disegno di legge sulla riforma della legge-quadro per il turismo che sarà approvato dal Consiglio dei ministri in una delle prossime riunioni.

In merito al rifinanziamento della legge n. 556 del 1988, ho già risposto all'onorevole Caprili in Assemblea, tuttavia per ragioni anche politiche avremmo voluto prima presentare la legge-quadro per dare un segno della volontà di innovazione nel settore del turismo. Ora, purtroppo, i tempi sono estremamente ristretti, comunque farò un ulteriore tentativo, aiutato anche dal fatto che tale rifinanziamento è previsto dal programma di Governo. Credo di trovare la massima comprensione in seno al Consiglio dei ministri, però vi è un problema obiettivo di tempi che non può sfuggire. Per ciò ritengo che l'emendamento presentato possa temporaneamente costituire una soluzione.

PRESIDENTE. Mi pare che non vi siano obiezioni da parte di alcuno all'adozione come testo base del testo elaborato dal Comitato ristretto.

MILZIADE CAPRILI. Mi pare che, in particolare in riferimento alla quota del 75 per cento di cui ho parlato, sia necessaria da parte nostra una valutazione approfondita.

NELLO BALESTRACCI, Relatore. Non da parte del relatore.

MILZIADE CAPRILI. Avremo, comunque, sempre la possibilità di presentare ulteriori emendamenti o anche di chiedere la rimesione del provvedimento in Assemblea.

NELLO BALESTRACCI, Relatore. È comprensibile, quando si lavora in tempi ristretti, che possa crearsi qualche discrasia anche involontaria. Il testo è stato approntato solo qualche minuto fa, quindi non è stato possibile informarne adeguatamente i commissari. Mi pare, comunque, che sia emersa da tutte le parti politiche la volontà di concludere l'iter del provvedimento, che permetterà quantomeno all'ENIT di comprendere quale sia la volontà del Parlamento.

PRESIDENTE. Propongo che venga assunto quale testo base il testo elaborato dal Comitato ristretto.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Trasmetterò tale testo, unitamente agli emendamenti che i gruppi riterranno di dover presentare, alle Commissioni competenti affinché su di essi possano esprimere il parere.

Il seguito della discussione è rinviato, pertanto, ad altra seduta.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18,20.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico ».

ONELIO PRANDINI. A nome del gruppo comunista le chiedo signor presidente di

voler rinviare la discussione di questo disegno di legge per il quale intendiamo presentare specifici emendamenti, invitandola a tener conto del calendario dei lavori dell'Assemblea.

MASSIMO SCALIA. Anche il nostro gruppo si associa alla richiesta di rinvio della discussione del disegno di legge oggi al nostro esame sia per prendere visione degli emendamenti presentati, sia per presentarne di nuovi.

RENATO STRADA. Intervengo solo per ribadire la nostra volontà di non presentare emendamenti che non siano necessari ad una ripulitura del testo da alcuni errori formali insieme ad altri che riteniamo importanti per la futura legislazione in materia.

GIOVANNI BIANCHINI. Ci associamo anche noi alla richiesta di rinvio della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto della volontà unanime dei gruppi. Rinvio pertanto la discussione del disegno di legge n. 3423 alla seduta di domani alle ore 14, orario che ci consente di non inserirci nei lavori dell'Assemblea. In conclusione, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta di domani, giovedì 12 luglio 1990, alle ore 14,30.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale (4807).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale ».

L'onorevole Bianchini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI BIANCHINI, Relatore. Desidero innanzitutto ricordare che la legge

finanziaria per il 1990 prevede, nella tabella B n. 1 (« Indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale ») un contributo dello Stato all'ENEA di 720 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1990, dei quali 20 miliardi afferenti al progetto IGNITOR, a fronte dei circa 920 miliardi annui previsti per l'ENEA dal Piano energetico nazionale. Tuttavia — questo è il punto — la legge finanziaria, nel recepire una serie di emendamenti al relativo disegno di legge, ha collegato, tra l'altro, 500 miliardi di lire di tale importo all'accantonamento di segno negativo di cui alla tabella B n. 2 (« Entrate per alienazione e gestione di beni patrimoniali »). Conseguentemente, l'ENEA non ha potuto ricevere alcuna assegnazione di risorse per il 1990. Tale situazione è particolarmente grave perché nel caso dell'ENEA il contributo ordinario dello Stato copre anche le spese ordinarie di funzionamento, incluse quelle per il personale. Nel corso del 1990 l'Ente ha operato per dodicesimi di spesa, limitatamente alle spese obbligatorie o indifferibili sulla base di un'autorizzazione in tal senso del Ministero dell'industria: l'operatività dell'Ente ne è risultata fortemente ridotta. Nondimeno, tale gestione limitata ha comportato l'assunzione di impegni, per il primo semestre del 1990, pari a circa 255 miliardi, così ripartiti: circa 228 miliardi per le spese di funzionamento (incluse le retribuzioni) e circa 27 miliardi per indifferibili spese di investimento.

Quanto ai contenuti programmatici delle attività dell'Ente per il 1990 va osservato che l'ENEA ha predisposto lungo le linee indicate dal Piano energetico nazionale un piano quinquennale per il periodo 1990-1994, che è stato presentato al CIPE dal ministro dell'industria. Ritengo vada rilevato come, rispetto al quadriennio 1982-1985, in cui il settore del nucleare, tra fissione e fusione, rappresentava il 75 per cento delle spese dell'ENEA, nel piano quinquennale citato esso scenda al 36 per cento; vi è, quindi, una diminuzione notevole, mentre si nota un forte aumento delle voci energetiche per

quanto riguarda le fonti rinnovabili, che passano dall'11 per cento al 23,5 per cento. Ho voluto richiamare tale differenza anche per testimoniare la ristrutturazione che vi è stata nel bilancio dell'ENEA, tenuto conto delle decisioni che sono state assunte ed inserite nel PEN.

Per il 1990 la dotazione complessiva dovrebbe ammontare a 770 miliardi, in quanto 50 miliardi derivano da altre entrate. Relativamente alla tipologia di spesa va osservato quanto segue: 500 miliardi di lire circa sono rappresentati dai costi fissi; dei restanti 270 miliardi, circa 235 sono destinati ad investimenti programmatici attuati prevalentemente in collaborazione con altri operatori nazionali.

Il problema della disponibilità nel bilancio dello Stato delle risorse necessarie per il finanziamento dell'ENEA è stato avviato a soluzione con il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, la quale ha disposto, all'articolo 12, commi 5 e 6, che con decreti del ministro delle finanze (di concerto, rispettivamente, con il ministro del tesoro e con il ministro della marina mercantile) siano stabiliti, a decorrere dall'anno 1990, gli aumenti dei canoni ed altri proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato. Tale disposizione è idonea a produrre maggiori entrate, calcolate nell'ordine di 600 miliardi di lire, le quali, per il 1990, realizzano l'accantonamento di segno negativo; l'imminente emanazione di decreti ministeriali rende possibile il reintegro dell'intero importo di 720 miliardi di lire destinato al finanziamento dell'ENEA.

Il disegno di legge varato in data 8 maggio 1990 dal Governo per l'effettiva assegnazione delle risorse all'ENEA per il 1990 prevede una prima quota di soli 200 miliardi, in quanto era questa la somma allora disponibile, in mancanza della realizzazione dell'accantonamento di segno negativo.

L'approvazione della legge 26 giugno 1990, n. 165, che dispone l'incremento delle entrate sul bilancio dello Stato con-

sente al relatore di proporre alla Commissione (che, spero, lo valuterà positivamente) l'introduzione di un articolo aggiuntivo al disegno di legge per assegnare all'ENEA l'intero importo previsto dalla legge finanziaria per il 1990. Si tenga presente che l'erogazione di soli 200 miliardi sarebbe, per quanto riguarda la capacità dell'Ente di assumere nuovi impegni, sostanzialmente ininfluenza, in quanto migliorerebbe soltanto la situazione della cassa, ciò che sulla base delle esistenti disponibilità renderebbe problematica l'erogazione al personale degli stipendi per il mese di ottobre.

Alla luce delle considerazioni svolte e considerata la possibilità tecnica di finanziare l'ENEA, il relatore propone alla Commissione un articolo sostitutivo che consente all'Ente di utilizzare i 720 miliardi di lire previsti dalla legge finanziaria per il 1990.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENATO STRADA. Appare persino « simpatico » che il Governo presenti un disegno di legge criticando il proprio comportamento nell'ambito della legge finanziaria (mi riferisco all'abbattimento del finanziamento all'ENEA).

Il relatore ha sottolineato come sia possibile oggi riuscire a completare il finanziamento dell'ENEA, impegnando i 700 miliardi stanziati per consentire non solo il pagamento dei dipendenti, ma anche l'operatività dell'Ente nell'ambito di un bilancio annuale, approvato nel dicembre del 1989, che prevede uno spostamento di risorse che riteniamo improrogabile.

Mi pare quindi che la proposta del relatore debba essere condivisa e sottoscritta, tenendo presente però che la nostra Commissione dovrebbe contemporaneamente affrontare — magari attraverso

un ordine del giorno — alcune questioni che rendono attualmente inoperativo l'ENEA. Mi riferisco, in particolare, al regime di *prorogatio* in cui si trova da 4 anni il consiglio di amministrazione ed al fatto che è stato presentato un primo disegno di legge (n. 1705), poi sospeso, e preannunciato dal ministro Battaglia un secondo disegno di legge di riforma dell'Ente, il quale per poter operare deve essere riformato e deve avere la certezza da parte del legislatore delle proprie competenze.

Per queste ragioni propongo al relatore ed ai membri della Commissione di predisporre un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare finalmente il problema del consiglio di amministrazione dell'ENEA ed a presentare, entro tempi brevissimi, un progetto di riforma dell'Ente che consideri le finalità del risparmio energetico e dell'innovazione ambientale e tecnologica diffusa.

PRESIDENTE. Mi preme far presente che nell'altro ramo del Parlamento si sta procedendo all'esame in sede legislativa del progetto di legge di riforma dell'ENEA.

SERGIO DE JULIO. Mi sembrerebbe più appropriato intitolare questa legge « eterno ritorno dell'identico » perché ricordo che lo scorso anno ci trovammo in una situazione analoga alla presente, anche se con alcune differenze in merito alle modalità di finanziamento.

Personalmente, in quell'occasione, presentai un emendamento che prevedeva un finanziamento triennale. Lei, signor presidente, mi invitò a ritirarlo ed il Governo si impegnò a fare tutto: ma non ha fatto nulla. Pur condividendo lo spirito dell'intervento del collega Strada, ed anche tenendo conto di quanto ella ci ha detto, devo sottolineare che ho scarsa fiducia nello strumento dell'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la proposta del relatore onorevole Bianchini, credo che debba essere accolta, ma spero che il Governo si renda conto che garantire finan-

ziamenti in questo modo produce un onere rilevante per la collettività, in quanto assicurare *a posteriori* solo il pagamento degli stipendi significa confinare nell'immobilismo un ente dal quale molti si aspettano effetti importanti.

Il minimo che possiamo fare è proprio procedere nel senso indicato dall'onorevole Bianchini, in tal modo cercando di concludere al più presto l'intera vicenda.

MASSIMO SCALIA. L'ENEA, anche nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame, si configura come il più grosso Ente di ricerca applicata in Italia, con oltre 5 mila dipendenti. La previsione di uno stillicidio di finanziamenti è del tutto inadeguata, se si vuole riuscire a mantenere in vita l'Ente, e pone problemi di ordine generale anche rispetto all'efficacia dei finanziamenti stessi.

Non condivido l'ottimismo che traspare dalla relazione per quanto concerne la diversa ripartizione delle risorse a disposizione dell'Ente, anzi vorrei che il relatore ci chiarisse quale sia la provenienza delle percentuali che ha citato perché il provvedimento in esame, nella tabella 3, contiene cifre diverse. Dico per inciso che in essa è indicata la voce « fonti alternative »: termine superato dalla più corretta dizione « fonti rinnovabili e risparmio energetico ». A parte il lessico, tornando alle cifre, nella tabella citata vi è una previsione di spesa per il 1990 di 105,2 miliardi per la voce « fonti alternative e risparmio energetico », a fronte di una spesa totale di 770 miliardi, cioè meno del 14 per cento per l'anno in corso ed in ogni caso per l'anno in cui è stata fatta questa attribuzione degli stanziamenti. Ripeto, non capisco dove il collega Bianchini abbia reperito le cifre che ci ha poco fa elencato e che sono, a mio avviso, in palese contrasto con quanto previsto all'interno della tabella n. 3 relativa al 1990. Si tratta di una contraddizione perché un ente che ha un consiglio d'amministrazione in regime di *prorogatio* da quattro anni versa in gravi difficoltà di ristrutturazione.

Faccio notare che il Governo, nella persona del ministro Battaglia, presentando il disegno di legge, si limita a chiedere uno stanziamento di 200 miliardi di lire.

GIOVANNI BIANCHINI, Relatore. Non poteva chiederne di più, ma sono poi subentrati variazioni di bilancio.

MASSIMO SCALIA. Ho capito che vi sono state variazioni di bilancio che hanno consentito di accedere alla richiesta totale; non ho elementi da eccepire al riguardo, però non si può non rilevare come questo Ente sia del tutto privo di testa, cioè del consiglio di amministrazione. Quindi nell'attuale situazione non sembra in grado di individuare le priorità finanziarie ed economiche, anche perché il Governo è largamente inadempiente per quanto riguarda il progetto di ristrutturazione dell'Ente. Quest'ultimo subisce una priorità energetica ambientale nell'ambito della programmazione ordinaria, senza poter affrontare adeguatamente temi quali quelli della sicurezza e della protezione dal nucleare.

Il disegno di legge n. 805, attualmente all'esame del Senato, si guarda bene dall'affrontare questa tematica fermandosi su un'ipotesi di ristrutturazione dell'ENEA che non prevede una forte propulsione in termini energetici di fonti rinnovabili. Su tale argomento preannuncio la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a rispettare oneri precedentemente assunti in modo che si eviti, almeno per il futuro, di trovarci di fronte al pianto di un presidente di un ente come l'ENEA che fa di tutto per avere un po' di soldi. In sostanza questo è il bassissimo profilo della vicenda al nostro esame.

UMBERTO CORSI. Ringrazio il relatore per la sintesi con la quale ci ha presentato la sua relazione e per la fatica che indubbiamente deve essergli costata la ricerca tra le pieghe del bilancio di stanziamenti collegati ad accantonamenti di segno negativo. Del resto abbiamo sempre

sostenuto, durante l'esame dei documenti di bilancio, che collegare spese correnti ad un accantonamento di segno negativo era un fatto per lo meno curioso; a mio avviso ciò accade quando vi sono troppi sacerdoti del rigore a manipolare il bilancio statale.

In questo caso ci troviamo di fronte a spese correnti che sicuramente debbono essere affrontate non solo per quanto riguarda il personale, ma addirittura impegni internazionali dell'ENEA.

Mi associo pertanto alla richiesta del relatore che mi sembra legata al buon senso, anche se faccio rilevare che si tratta di una strada leggermente impervia da seguire; mi auguro pertanto che per l'avvenire si riescano a prevedere procedure snelle ed efficaci.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI BIANCHINI, Relatore. Faccio presente di aver citato dati estratti dal piano quinquennale dell'ENEA per il 1990-1993; il raffronto con il precedente piano 1982-1985, con una presa d'atto delle decisioni assunte da questo paese in materia energetica la scelta nucleare rappresentava il 75 per cento dei progetti da attuare mentre oggi è scesa al 36 per cento.

Ripeto che si tratta di una media del quadriennio che tiene conto di tutti i fattori.

Mi pare di aver comunque raccolto una sostanziale adesione alla proposta di predisporre un disegno di legge che tenga conto del fatto che il Governo, in base alla legge finanziaria, non poteva fare diversamente rispetto alle proposte avanzate. Oggi, i fondi sono disponibili e dobbiamo muoverci in questo senso anche per non rientrare sempre in quel veggio di arrivare in ritardo non solo a pagare il personale dell'Ente, ma di adempiere in ritardo anche gli impegni internazionali.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'ar-

tigianato. Desidero ricordare che al Senato è in corso il dibattito sulla riforma dell'ENEA che è correlata da una serie di emendamenti relativamente anche agli aspetti operativi funzionali e di organizzazione dell'Ente medesimo. Il Governo prende comunque atto del consenso unanime espresso dai gruppi di questa Commissione sulla proposta avanzata dal relatore e si rimette pertanto alle decisioni che la Commissione vorrà adottare sul disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Propongo di dare mandato al relatore di formulare un nuovo testo dell'articolo unico del disegno di legge da sottoporre alla nostra Commissione e da trasmettere alle Commissioni competenti per il parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo brevemente la seduta per dare modo al relatore di predisporre il nuovo testo del disegno di legge.

La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 18,50.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Bianchini, ha presentato, il seguente nuovo testo dell'articolo unico del disegno di legge:

ART. 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 agosto 1988, è assengato all'ENEA un contributo di lire 700 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 700 miliardi per l'anno 1990,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Piano finanziamento ENEA ».

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo che il nuovo testo venga assunto come base per la discussione, in luogo di quello del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il provvedimento sarà subito inviato alle Commissioni competenti, per l'espressione dei prescritti pareri.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. A causa delle concomitanti votazioni che stanno per svolgersi in Assemblea, l'esame degli altri punti all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 5 settembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO